



TRIBUNALE FEDERALE n. RGTF 26/2025

Il Tribunale Federale

all'udienza del 9 febbraio 2026, nelle persone dei signori

Dott. Giuseppe SEVERINI, Presidente

Dott. Stefano FANTINI, Componente, relatore ed estensore

Avv. Raffaella VIGNOTTO, Componente

ha reso la presente

DECISIONE

nel procedimento di cui al ricorso datato 24 dicembre 2025 di POTENZA Roberto, quale esercente la potestà genitoriale sulla minore POTENZA Susanna, domiciliato a Domodossola, via Felice Cavallotti, 32 presso l'avv. Marco Viggiani che lo difende e assiste come da procura, contro l'atto 6/10 dicembre 2025 del Consiglio direttivo della Sezione TSN di Domodossola di diniego di tesseramento per il 2026 della stessa POTENZA Susanna.

FATTO

Con ricorso "avverso comunicazione di diniego tesseramento 2026", datato 24 dicembre 2025 POTENZA Roberto, quale esercente la potestà genitoriale sulla minore POTENZA Susanna, ha impugnato l'atto 10 dicembre 2025 (pervenuto gli il 16 dicembre 2025) del Consiglio direttivo della Sezione TSN di Domodossola di diniego di tesseramento per il 2026 della stessa POTENZA Susanna (tesserata per il 2025) per l'attività agonistica di tiro a segno con la carabina, disposto pur in assenza di istanza di tesseramento.

Tale diniego recava la seguente motivazione: *"Le motivazioni del diniego si riferiscono ai ripetuti episodi con comportamenti apertamente provocatori nei confronti di alcuni soci, consiglieri e di un giovane neo istruttore; aver richiesto più volte l'intervento della Polizia e dei Carabinieri per futili motivi; aver denigrato il T.S.N. Domodossola sulla chat della Sezione. Non da ultimo il deprecabile episodio avvenuto il 6 aprile u.s. presso la Sezione di Torino dove, per cause ancora in corso di verifica da parte degli organi preposti, sono state scambiate due carabine, una di proprietà della scrivente Sezione e l'altra di una tiratrice di altra Sezione piemontese, accusando di tale fatto una nostra consigliera che, tra l'altro, non era neppure presente al momento del presunto erroneo scambio"*.

Il ricorso lamenta che l'atto sia stato emesso pur in mancanza dell'istanza individuale di tesseramento; che indebitamente sulla minore siano stati fatti gravare comportamenti indebiti riferiti al padre; che comunque tali comportamenti in realtà sono insussistenti.

Il presidente della Sezione di Domodossola del Tiro a Segno ha versato in atti una relazione, allegando altresì una dichiarazione del revisore dei conti Bossi Gianluigi e della consigliera Fracassi Cristina.



Si è successivamente costituita in giudizio la Sezione di Domodossola del Tiro a Segno Nazionale eccependo la inammissibilità/improcedibilità per carenza di interesse del ricorso in quanto la minore avrebbe *medio tempore* ottenuto il tesseramento altrove e comunque la ragionevolezza del provvedimento di diniego adottato, di per sé privo di valenza sanzionatoria.

Il Tribunale Federale ha trattato il ricorso, previa comunicazione alle parti e alla Procura Federale, nell'udienza del 9 febbraio 2026, dando in convocazione facoltà di partecipazione in modalità mista in presenza/remoto.

Hanno partecipato all'udienza il Procuratore federale aggiunto dott.ssa Licia Grassucci, l'avvocato Marco Viggiani per il sig. Potenza, nonché l'avvocato Antonella Ferraris per la Sezione TSN di Domodossola.

All'esito, previo ritiro in camera di consiglio, il Tribunale Federale ha dato alle parti lettura del dispositivo di cui alla presente decisione.

DIRITTO

Occorre preliminarmente disattendere l'eccezione di inammissibilità/improcedibilità del ricorso, in quanto generica ed indimostrata.

L'intestazione dell'atto di ricorso a questo Tribunale Federale reca la dizione '*art. 3 comma 6 dello Statuto della Sezione T.S.N. Domodossola*'; va rilevato che l'art. 3 (*Modalità di ammissione e diritti dei soci alla Sezione*), comma 6, dello Statuto delle sezioni di Tiro a Segno Nazionale afferma che l'iscrizione a una Sezione può essere negata con atto del suo Consiglio Direttivo, da rimettere al Collegio dei Probiviri o al Probiviro unico «*per la convalida o rigetto del provvedimento*»; e che tale ultimo atto può essere impugnato alla *Commissione di disciplina* UITTS (la quale decide senz'altro in caso di mancanza dell'organo probivirale).

Nondimeno, nell'attuale effettivo ordinamento dell'UITTS una *Commissione di disciplina* non esiste. Sicché si deve ritenere che ritualmente sia stato direttamente investito del gravame questo Tribunale Federale, come indicato nello stesso atto di diniego.

Nel merito, di primario e risolutivo rilievo è il motivo con cui il ricorso lamenta che il diniego di iscrizione della minore interessata per l'anno 2026 sia stato disposto d'ufficio: senza cioè che sussistesse una previa domanda al riguardo.

Tanto basta a rendere il ricorso fondato per nullità dell'atto impugnato. Infatti, ai sensi degli artt. 15 (*Tesseramento*) e 16 (*Tesseramento degli atleti minorenni*) del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, il tesseramento attribuisce al singolo lo *status* di «*soggetto dell'ordinamento sportivo*» e lo autorizza a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva: il che presuppone la volontà e dunque l'interesse e il manifesto consenso del soggetto (o, se minorenni, di «*ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale*»). Lo sport infatti, in principio, è un'attività libera e spontanea dell'interessato.

Il tesseramento a una federazione sportiva nazionale costituisce la proiezione di quella libertà in un contesto organizzato e assistito, specie agonistico, ed è mezzo di inserimento nell'ordinamento sportivo ed acquisizione degli inerenti diritti e doveri. Benché distinto dall'iscrizione, il tesseramento è dunque anch'esso un'espressione della libertà associativa. L'art. 18 della Costituzione afferma che «*i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente*» e perciò (salvi casi particolari come quelli dei gruppi sportivi dei corpi militari e civili dello Stato, dove la doverosità dell'attività sportiva accede alla partecipazione a quegli stessi corpi) nessuno può, *nescius vel invitus*, essere ascrivito d'ufficio in un tale particolare contesto associativo.



Simmetricamente – ed è questo il caso di specie -, nessuno può essere destinatario di una previa e singolare preclusione d'ufficio a tale inclusione, quali che ne possano essere le ragioni.

Segue a tali basilari considerazioni che non sussisteva il presupposto perché il Consiglio direttivo della Sezione TSN di Domodossola potesse pronunciarsi d'ufficio nel senso di cui all'impugnato provvedimento.

A nulla rileva poi che vi fosse ancora in atto l'iscrizione per il 2025 (su cui, per di più, si è andati a conseguentemente incidere negativamente): è infatti dominante e assorbente, considerata la data del provvedimento reso sul finire dell'anno 2025 e l'unitarietà dell'atto e delle sue motivazioni, la prospettiva del tesseramento per il 2026.

P.Q.M.

il Tribunale Federale accoglie il ricorso di POTENZA Roberto, quale esercente la potestà genitoriale sulla minore POTENZA Susanna.

Roma, 9 febbraio 2026

Dott. Giuseppe SEVERINI
Presidente

Dott. Stefano FANTINI
Componente, relatore ed estensore

Avv. Raffaella VIGNOTTO
Componente